



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 187 LEGISLATURA N. Xdelibera
443

DE/PR/SAS Oggetto: Modifica Dgr n. 161/17: "Sistema di Accredimento ed
O NC Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione
 Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul
Prot. Segr. documento recante: "Indirizzi per il riconoscimento
484 dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di
 formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione
 all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno
 (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015.
 (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012"

Lunedì 9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica Dgr n. 161/17: "Sistema di Accreditamento ed Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento recante: "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015. (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze dell'ARS e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di modificare l'art. n.3.2 dell'allegato n.2 della DGR n. 161/17, sostituendolo con l'art. 3.2 riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, prevedendo nello stesso che il ruolo di soggetto accreditante è riconosciuto all'Agenzia Regionale Sanitaria;
2. di modificare l'allegato n. 2 della citata deliberazione, in tutti i punti in cui viene nominato il "Servizio Sanità", quale *soggetto accreditante*, con l' "Agenzia Regionale Sanitaria";
3. di modificare l'art. 3.3.1 dell'allegato n. 2 della citata deliberazione, sostituendo con l'art. 3.3.1 dell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, prevedendo nello stesso l'eliminazione del contributo annuale alle spese a carico degli enti/centri accreditati dalla Regione Marche per l'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Cerisotoli

ae



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **Legge Regionale n. 36 del 30/10/1998:** "Sistema di emergenza sanitaria" e s.m.i.
- **Conferenza Stato Regioni del 27 febbraio 2003:** "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici"
- **D.M. del 18 marzo 2011:** "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009". (11A07053)
- **DGR n. 1493 del 23/10/2012:** "D.M. - 18 marzo 2011, Lettera b) punto 2 allegato A Approvazione documento recante "Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico. Formazione ed autorizzazione all'utilizzo nella Regione Marche"
- **D.M. del 24 aprile 2013:** "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". (13A06313)
- **Accordo Stato Regioni del 30/07/2015:** "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - ai sensi del dm 18 marzo 2011". (Rep. Atti n. 127/CSR)
- **DGR n. 161 del 27/02/2017:** "Sistema di Accreditamento ed Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento recante: "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015. (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012".

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con DGR. n. 161 del 27/02/2017, recante: "Sistema di Accreditamento ed Autorizzazione all'utilizzo dei DAE nella Regione Marche. Recepimento Accordo Stato Regioni sul documento recante: "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" del 30/07/2015. (Rep. Atti n. 127/CSR). Revoca DGR n. 1493/2012", la Regione Marche, recependo l'Accordo Stato Regioni del 30/07/2015 in materia, ha definito il modello regionale di riconoscimento/accreditamento degli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE.

Nello specifico, ha stabilito il percorso organizzativo regionale per la richiesta di accreditamento dell'ente/soggetto di formazione, definendo le procedure e i requisiti minimi che l'ente deve possedere, al fine di elevare il livello di certificazione/accreditamento degli enti stessi.

La DGR n. 161/2017 ha infine riconosciuto al Servizio Sanità, per conto della Regione Marche, il ruolo di soggetto accreditante e di soggetto preposto alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti previsti.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2015, la Regione Marche delega l'ente/soggetto accreditato al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo del DAE al personale non sanitario (c.d. laico) formato presso la propria sede.

Ai sensi della citata Delibera di Giunta, per accreditare gli enti/soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE, il Servizio Sanità si avvale, in raccordo con l'Agenzia Regionale Sanitaria, del supporto della Commissione di Valutazione istituita con la sopracitata deliberazione e costituita con decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.51 del 27/11/2017 e succ. La Commissione presidia l'intero processo di accreditamento e nello specifico valuta le domande di accreditamento pervenute dagli aspiranti enti/centri di formazione, verificando il possesso dei requisiti dichiarati mediante apposita verifica documentale. Il coordinatore della Commissione di Valutazione trasmette al Dirigente della PF competente dell'ARS l'esito della verifica dei requisiti, per i conseguenti provvedimenti.

Qualora l'esito della valutazione della domanda e dei relativi requisiti documentali sia positivo, ai sensi della DGR n. 161/17, il Servizio Sanità rilascia l'accreditamento con apposito decreto e aggiorna il registro degli enti accreditati. In analogia all'accreditamento delle strutture regionali (GAR), l'accreditamento rilasciato dal Servizio Sanità ha validità di 3 anni con possibilità di rinnovo dello stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ad oggi, la Commissione di Valutazione ha esaminato diverse istanze di accreditamento pervenute al Servizio Sanità ed è in fase di rilascio dei relativi accreditamenti. Durante l'attività svolta, la Commissione ha potuto inquadrare più compiutamente la situazione sul territorio e rilevare possibili interessanti elementi di miglioramento del sistema. In particolare si è potuto riscontrare una grande disponibilità sul territorio anche da parte di Enti/Associazioni di piccola e media entità che comunque intendono dare il loro contributo alla diffusione della cultura della sicurezza.

Si ritiene pertanto che questa sensibilità debba essere valorizzata anche perché, sulla base degli elementi raccolti, si evince un reale interesse collaborativo e formativo rispetto a possibili interessi di profitto.

Alla luce di quanto esposto, al fine di garantire quindi la massima diffusione della cultura sul nostro territorio e la disponibilità di un maggior numero di soggetti formati all'utilizzo dei defibrillatori, con la presente deliberazione si ritiene opportuno modificare quanto disposto dalla DGR n. 161/17 in ordine al pagamento della quota di euro 500,00 e considerare, di conseguenza, decaduto l'impegno al versamento, di che trattasi, da parte dei centri/enti che intendono pervenire all'accREDITAMENTO.

Nello specifico la modifica concerne l'eliminazione del seguente punto:

“ - versare a favore della Regione Marche un contributo annuale alle spese (anno solare) di euro 500,00. Tale contributo rappresenta condizione necessaria per ottenere e mantenere l'accREDITAMENTO, e consente di supportare l'intero processo dell'accREDITAMENTO dei Soggetti /Enti abilitati all'erogazione dei corsi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE”

Inoltre, nell'ottica della semplificazione nella individuazione delle strutture competenti coinvolti nel processo di accREDITAMENTO dei soggetti abilitati alla formazione finalizzata all'utilizzo dei DAE, tenuto conto che l'attività istruttoria è svolta nell'ambito dell'ARS, attraverso la PF competente, si ritiene pertanto opportuno individuare l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) quale soggetto accREDITANTE, confermando le procedure operative di cui all'Allegato n.2 della DGR n.161/17.

L'ARS, responsabile di tutto il percorso relativo all'accREDITAMENTO, previa verifica documentale del possesso dei requisiti dell'aspirante ente/soggetto di formazione svolta dalla Commissione di Valutazione quale organismo di supporto, rilascia specifico decreto di accREDITAMENTO che ha durata di 3 anni.

Per quanto precede, con la presente deliberazione, si ritiene opportuno sostituire l'art. 3.3.1, recante: *“Presentazione della domanda di accREDITAMENTO. Requisiti minimi e adempimenti del soggetto/ente erogatore di formazione”* dell'Allegato n.2 della Dgr n. 161/17, con l'art n. 3.3.1 riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa.

Si ritiene altresì opportuno sostituire l'art. 3.2, recante: *“Soggetto accREDITANTE e l'organismo di supporto: Regione Marche/ Servizio Sanità e la Commissione di Valutazione”* dell'Allegato n.2 della Dgr n. 161/17, con l'art n. 3.2 riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Dominga Cardascia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il Dirigente
Maurizio Ferretti

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il Dirigente
Lucia Di Furia

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

3.3.1. Presentazione della domanda di accreditamento. Requisiti minimi e adempimenti del soggetto/ente erogatore di formazione

Il Soggetto/Ente che intende accreditarsi per l'abilitazione all'erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE invia all'ARS apposita domanda di accreditamento, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (L.R.).

Nella domanda sono contenuti l'indirizzo della sede dell'ente situata nella regione Marche ed i riferimenti telefonici e di posta elettronica: del Direttore dell'Ente/L.R., del Direttore Scientifico della struttura formativa, nonché degli istruttori.

Correlata alla domanda, l'Ente/Soggetto presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 2015 e specificati nell'art. 3.1 del presente atto. La documentazione relativa ai citati requisiti, anch'essa firmata digitalmente dal L.R., è prodotta secondo le indicazioni riportate nell'art. 3.1 del presente atto.

Nella domanda di accreditamento l'Ente fornisce altresì la descrizione delle procedure riguardanti la modalità di accesso ai corsi, la modalità di svolgimento degli stessi, la modalità di registrazione delle attività svolte.

L'ente/soggetto formatore richiedente l'accredito specifica inoltre nella domanda di accreditamento:

- il personale a cui i corsi sono rivolti (art.1)
- la tipologia e le articolazioni del corso da svolgere (art.2)

Nella domanda è dichiarato l'impegno a:

- rispettare il programma del corso;
- dare comunicazione all'ARS ed, esclusivamente per i corsi di tipologia "a" e "b" alla C.O.118 del territorio di competenza, un mese prima del suo inizio, mediante l'invio del programma di dettaglio, della durata e dei relativi orari, e del rapporto istruttori/discenti, al fine di consentire l'eventuale verifica ispettiva da parte dell'ARS e la partecipazione del delegato della Centrale 118 ai corsi di tipo "a" e "b" per il conseguente rilascio degli attestati di autorizzazione a defibrillare
- avvalersi, per la realizzazione dei corsi di formazione, della propria struttura di formazione;
- utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica;
- consentire eventuali visite ispettive effettuate dalla Commissione di Valutazione dell'ARS e realizzate nella sede presso cui si svolge il corso di formazione, anche durante l'erogazione dello stesso;
- trasmettere alla CO118 del territorio di competenza i dati relativi ai corsi, esclusivamente per quelli di tipologia "a" e "b", realizzati sul territorio regionale specificando le informazioni sui candidati formati;
- informare durante i corsi di formazione che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla Centrale Operativa Regionale 118 il possesso del dispositivo e la sua localizzazione/posizionamento, nonché fornire alla C.O.118 del territorio di competenza i dati sugli eventi di arresto cardiaco trattati con DAE;
- avvalersi di una Commissione preposta alla verifica finale dei partecipanti composta dall'istruttore che ha seguito i soggetti in formazione e dal Direttore della Centrale Operativa 118 (o suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nello specifico registro) per i corsi di tipologia "a" e "b"; dall'istruttore e dal Direttore Scientifico del corso (o sanitario suo delegato, scelto fra gli istruttori iscritti nel registro del Centro di Formazione) per i corsi di tipologia "c" e "d";
- utilizzare per i corsi di tipo "a" e "b" lo skill test concordato dai Direttori delle C.O.118;
- corrispondere ai componenti della commissione di verifica appartenenti al SSR una retribuzione stabilita secondo le tariffe previste dai rispettivi contratti per l'insegnamento, nel rispetto delle disposizioni degli enti di appartenenza;
- trasmettere all'ARS ogni eventuale cambiamento di denominazione e dei requisiti dichiarati in possesso all'atto della presentazione della domanda di accreditamento;
- assumersi la responsabilità del rilascio al personale non sanitario dell'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore, che abbia superato la prova di valutazione finale nei corsi di tipo "c" e "d";
- inserire sul sistema informatico regionale almeno i dati relativi: ai corsi di formazione programmati, agli istruttori certificati e ai soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione a defibrillare (che hanno frequentato i corsi di tipo

Dr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“c” e “d”) e curarne l’aggiornamento. Inserire altresì i soggetti (che hanno frequentato i corsi di tipo “a” e “b”) che hanno ottenuto l’autorizzazione a defibrillare dal Direttore dell’Azienda Sanitaria (o suo delegato) su proposta del Direttore della Centrale Operativa 118 competente per territorio.

3.2) Soggetto accreditante e Organismo di Supporto: l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e la Commissione di Valutazione

Per conto della Regione Marche, l’ARS, attraverso la PF competente, rilascia l’accreditamento al soggetto/ente erogatore di corsi di formazione finalizzati all’autorizzazione all’impiego del DAE. Per presidiare l’intero processo di accreditamento del soggetto/ente formatore l’ARS si avvale di una **Commissione di Valutazione** preposta alla valutazione della domanda di accreditamento, composta da: n.2 funzionari, di cui uno con funzione di coordinamento, con esperienza nell’ambito della formazione; n.2 rappresentanti del Sistema di Emergenza Sanitaria di cui alla L.R. n.36/’98 (sistema allarme sanitario 118/sistema territoriale di soccorso e sistema ospedaliero di emergenza); n.1funzionario esperto in materie giuridiche.

Nella composizione della Commissione, sono individuati anche i sostituti di ciascun componente della stessa.

La Commissione si avvale di una segreteria che raccoglie le istanze, si interfaccia con i richiedenti e con i componenti della commissione medesima.

Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2015, la Regione Marche delega l’ente/soggetto accreditato al rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo del DAE al personale che abbia frequentato e superato la verifica dei corsi di tipo “c” e “d”.